



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dott. Maurizio Barbarisi | Presidente |
| - dott.ssa Simonetta Afeltra | Consigliere |
| - dott. Carla Santese | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 1847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14.3.2016, vertente

tra

Filippi Stefano, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della **Duologica s.r.l.**, con sede in Ponsacco (PI) ed elettivamente domiciliato in Firenze, piazza della Repubblica n. 2, presso la persona e lo studio dell'Avv. Gian Luca Conti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gino Mannocci e Francesco Barachini (che elegge anch'esso domicilio presso lo studio dell'Avv. Conti), anche disgiuntamente tra loro, come da procura estesa in calce all'atto di citazione in appello

Appellante

e



Transalpe s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Livorno ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Della Torretta n. 16, presso la persona e lo studio dell'Avv. Donato Nitti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Trani e Giampaolo Perdonà del Foro di Verona e dall'Avv. Marcello Lastrucci del Foro di Prato come da procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale condizionato

Appellata ed appellante in via incidentale

OGGETTO: Concorrenza sleale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte Appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis:*

1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2015 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 27 gennaio 2015, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14087/2009, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

«in via preliminare di rito per l'accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per materia, con ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio.

In via principale, nella denegata ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione d'incompetenza per materia, per il rigetto delle domande attrici, per i motivi tutti esposti in narrativa.

In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di non accoglimento della sollevata eccezione d'incompetenza per materia, previa inibitoria dell'attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 cod.civ., per l'accoglimento della domanda come formulata in comparsa di costituzione per i motivi tutti ivi esposti, in ogni caso con pubblicazione di ogni provvedimento di accoglimento delle domanda ed eccezioni dei convenuti su



almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, a spese dell'attrice» e conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni formulate dalla parte appellata dinanzi il Giudice di prime cure adito per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

2) condannare la parte appellata Transalpe s.r.l. a restituire tutte le somme indebitamente percepite in forza della sentenza di primo grado oltre interessi dalla data dell'indebito pagamento al saldo;

3) con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico:

1) interrogatorio formale sui capitoli di prova di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3), c.p.c.;

2) prova per testimoni sui capitoli di prova di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3), c.p.c., con i testi ivi indicati;

3) ordine di esibizione (i) della nota di credito emessa a favore di Transalpe da Goods Safe di Britti Margherita; (ii) delle fatture emesse da Transalpe nei confronti dei propri clienti nell'agosto 2007; (iii) delle fatture ricevute dalla Foor Service nel 2007;

4) C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare e quantificare i pretesi danni arrecati a Transalpe dalla condotta del Sig. Stefano Filippi e della Duologica”.

Parte Appellata ed appellante in via incidentale: *“NEL MERITO. SULL'APPELLO PRINCIPALE*

- Rigettarsi il contrario appello, in quanto destituito integralmente di fondamento, in fatto ed in diritto, in ogni sua parte, se del caso previo espletamento dei mezzi di prova dedotti in primo grado dal patrocinio di Transalpe e come di seguito riarticolati.

“in via istruttoria

con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ammettersi prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli e circostanze di fatto:

1. l'attrice, nata come impresa di spedizioni nel 1982, si occupa anche del settore logistico da circa dieci anni;



2. l'attività integrata di logistica e spedizioni è svolta in cinque magazzini: tre presso la sede dell'attrice in Livorno, di circa complessivi mq. 5.700; uno in località Stagno (LI), via di circa mq. 2.600; uno in località Montacchiello (Pisa), Via U. Forti n. 1, di circa mq. 12.900; detto ultimo magazzino fu avviato, quanto ai primi 4.000 mq., nel giugno 2006 e, quanto ai restanti 8.900 mq., nel gennaio 2007;

3. i clienti dell'attività logistica sono imprese del settore calzaturiero; l'attività logistica svolta da TRANSALPE in questo settore si concentra nei mesi di marzo ed aprile di ogni anno, mentre nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno i magazzini aziendali sono pressochè vuoti;

4. in data 01.10.2004 l'attrice assunse alle proprie dipendenze Stefano FILIPPI con inquadramento al 1° livello impiegatizio del CCNL delle imprese esercenti trasporto e spedizione merci e logistica e successivamente, dal 1.1.2008, con inquadramento "livello quadro";

5. dal momento dell'assunzione FILIPPI ebbe il ruolo di responsabile della attività logistica; dal 2007, anno in cui fu avviata la struttura in Montacchiello – egli si occupò esclusivamente della gestione, in autonomia, dei magazzini aziendali ubicati in Montacchiello (PI) ed in Stagno (LI);

6. nei magazzini indicati nel capitolo precedente, FILIPPI coordinava e supervisionava anche le attività svolte dalle due cooperative (la Coop. Foor Service e la Coop. Good Safe) alle quali l'attrice aveva appaltato la movimentazione interna delle merci. Questa attività consisteva in: scarico merce in arrivo, controllo documentazione, posizionamento su bancali, locazione a magazzino con gestione scorte, prelievo e preparazione ordine in uscita per gruppi di cartoni o singoli pezzi, spunta ordini, caricamento su mezzo per consegna a destino. FILIPPI curava altresì i rapporti con i vettori nazionali per la fornitura dei servizi di trasporto e predisponendo e compilava in autonomia i tabulati per la fatturazione e per la rendicontazione ai clienti aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi prefissati dall'attrice con detti clienti;

7. nel 2007, in affiancamento a FILIPPI e per la soluzione dei problemi tecnici informatici connessi all'avvio della struttura in Pisa, l'attrice collocò un collaboratore esterno, l'ing. Filippo Nogarin;

8. l'attrice non era soddisfatta dei risultati tecnici messi a segno da detto collaboratore



(Filippo Nogarin) e risolse il rapporto con quest'ultimo nel dicembre 2007. FILIPPI manifestò il suo contrario avviso e per questo ricevette un richiamo scritto dall'attrice;

9. l'attrice mise a disposizione di FILIPPI un altro collaboratore tecnico informatico esterno e, contestualmente, cercò un accordo chiarificatore con FILIPPI, al quale concesse un aumento di stipendio ed un premio una tantum di €. 10.000,00 che gli venne accreditato con la busta paga del gennaio 2008;

10. nei mesi di novembre e di dicembre del 2007 i magazzini aziendali erano semivuoti;

11. prima del 14.03.2008 la società VM Logistica S.r.l. esercitava attività di corriere e, in tal veste, distribuiva sul territorio nazionale le calzature del cliente storico dell'attrice, Compar-Bata;

12. alle dipendenze dell'attrice ed in rapporto gerarchico subordinato al sig. FILIPPI, v'erano nove dipendenti (otto presso il magazzino di Montacchiello ed uno presso quello di Stagno) addetti all'ufficio operativo di coordinamento di tutte le attività di logistica ed alla preparazione e/o al controllo dei prospetti per le fatturazioni attive e passive di tutti i clienti che transitavano dai predetti magazzini; tra detti nove dipendenti, sei di questi sono passati a collaborare con la Duologica Srl; i predetti sei dipendenti sono i seguenti signori: a) Polini Riccardo. Il sig. Polini seguiva i clienti aziendali Fashion, Frog e Cinti; il sig. Polini si è dimesso in tronco e senza preavviso in data 16 marzo 2008, trovando subito dopo occupazione alle dipendenze di Duologica Srl; b) Carlotti Michela. La sig.ra Carlotti seguiva il cliente aziendale Federighi; la sig.ra Carlotti si è dimessa in data 26 marzo 2008; successivamente ha trovato occupazione alle dipendenze di Duologica Srl; c) Fanelli Maurizio. Il sig. Fanelli seguiva il cliente aziendale Imaging Display; il sig. Fanelli si è dimesso in data 29 maggio 2008; d) Amari Massimiliano. Il sig. Amari seguiva il cliente aziendale Master; il sig. Amari che si è dimesso in tronco e senza preavviso in data 26 maggio 2008; subito dopo ha iniziato a collaborare con l'ing. Filippo Nogardin a supporto delle attività di Duologica Srl; e) Bacci Andrea. Il sig. Bacci era l'unico dipendente dell'attrice in Stagno e seguiva i clienti aziendali Quattroci Srl, Villa Group Srl ed Alpha Trade Srl; il sig. Bacci si è dimesso in data 14 giugno 2008 (dopo aver fruito prima di ferie e poi di una licenza matrimoniale), senza osservare per intero il periodo di preavviso; dopo le dimissioni, è stato assunto alle dipendenze di Duologica Srl; f) Colazzo Claudia. La signora Colazzo seguiva i clienti aziendali Icon e



Moranduzzo Dario Spa; la sig.ra Colazzo si è dimessa in data 89.9.2008; successivamente alle dimissioni dall'attrice, è stata assunta da Duologica Srl;

13. in data 26 giugno 2009, si dimisero in tronco e senza preavviso due impiegati "commerciali" dell'attrice: a) Massimo Pescaglino, impiegato di primo livello e addetto al settore commerciale, area spedizioni marittime, dell'attrice; b) Ansaldo Silvana, impiegata di secondo livello ed addetta all'assistenza alle vendite in ruolo subordinato a quello del Pescaglino, che – subito dopo le dimissioni – trovò impiego alle dipendenze della Barbarini e Foglia;

14. nel mese di aprile 2008, si dimisero dalle rispettive Cooperative – di cui erano i referenti interni per l'attrice ed a cui l'attrice stessa aveva appaltato la movimentazione merci interna ai magazzini di Stagno e Montacchiello – i tre seguenti signori i quali trovarono subito impiego alle dipendenze della Duologica Srl: a) Puppo Maurizio si dimise in data 3 aprile 2008 dalla Cooperativa Goods Safe; b) Persico Gabriele si dimise in data 4 aprile 2008 dalla Cooperativa For Service; c) Colombi Vasco si dimise in data 28 aprile 2008 dalla Cooperativa Good Safe;

15. nelle date di seguito indicate si dimisero dalle rispettive Cooperative – a cui l'attrice aveva appaltato la movimentazione merci interna ai magazzini di Stagno e Montacchiello – anche gli otto seguenti signori: a) in data 9 giugno 2008 Lulli Tommaso rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa For Service; b) in data 11 giugno 2008 Ballucchi Daniele rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa Goods Safe; c) in data 13 giugno 2008 Puca Antonio rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa Goods Safe; d) in data 19 giugno 2008 Fanbrini Roberto rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa For Service; e) in data 19 giugno 2008 Botticchio Alberto rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa For Service; f) in data 7 luglio 2008 Niang Modiop rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa For Service; g) in data 8 luglio 2009 Allegranti Stefano rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa Goods Safe; h) in data 11 luglio 2008 Drame Salim rassegnò le dimissioni dalla Cooperativa For Service;

16. tutti i signori indicati ai punti 12, 14, e 15 precedenti si dimisero dietro inviti loro rivolti in tal senso dal sig. Stefano FILIPPI, il quale sollecitò nel medesimo senso – contattandoli piu' volte – anche i seguenti dieci soci lavoratori della Cooperativa For



Service; Porcini Hawin, Vannoni Luca, Tannini Alessandro, Fall Cheichtl, Diop Lumine, Marituncu Salim, Pietrini Alberto, Diop Thierno, Lenzi Maurizio e Tushajj Pllumb;

17. tutti gli “inviti” di cui al capitolo precedente iniziarono ad opera di FILIPPI nei mesi di gennaio e di febbraio 2008 e furono ripetuti sin dal giorno stesso in cui terminò il rapporto di lavoro del sig. FILIPPI con Transalpe;

18. Filippi disse a tutti i signori indicati al punto 16 che precede, i quali lavoravano nei magazzini aziendali dell’attrice in Stagno e/o in Montacchiello, che l’attività logistica dell’attrice stava per cessare a causa di gravi inefficienze gestionali attribuibili alla direzione aziendale; che i clienti aziendali stavano per disdire tutti i contratti in essere e che, di lì a poco, sarebbe andata in crisi irreversibile anche l’attività di distribuzione merci dell’attrice stessa e che, quindi, se fossero rimasti a collaborare con quest’ultima, di lì a poco, sarebbero rimasti tutti senza lavoro;

19. FILIPPI disse ai sigg. di cui al punto 15 precedente che, già dalla fine dell’anno 2007, aveva concordato con Pescaglini Massimo di costituire una joint venture composta da piu’ società, che sarebbe stata in grado di rilevare l’intera attività dell’attrice sfruttandone le conoscenze di mercato e sostituendosi ad essa nelle offerte alla clientela, sia per quanto riguarda la logistica che per quanto riguarda le importazioni di merce dall’estremo oriente e che, della prima, si sarebbe occupato il sig. Pescaglini il quale, però, si sarebbe presentato alla clientela dell’attrice unitamente a lui, al fine di offrire un pacchetto sostitutivo capace di coprire l’intera offerta dell’attrice stessa;

20. Stefano FILIPPI e Massimo Pescaglini, in epoca successiva alle dimissioni di FILIPPI, iniziarono a visitare tutti i clienti dell’attrice, dicendo loro che l’attrice stessa navigava in pessime acque economico-finanziarie; che i piu’ qualificati dipendenti e/o collaboratori di quest’ultima stavano per dimettersi o si erano già dimessi e che i magazzini aziendali dell’attrice erano saturi di merce non ancora smistata e che, perciò, l’attrice sarebbe stata incapace di rispondere con efficienza e tempestività alle richieste di servizio della clientela stessa;

21. In occasione delle visite di cui al capitolo precedente, i sigg. FILIPPI e Pescaglini proposero ai clienti dell’attrice lo stesso servizio offerto da quest’ultima (logistica e spedizioni dall’estremo Oriente) sulla base di tariffe differenziate per clientela, tutte a costo inferiore di quelle praticate dall’attrice ai suoi singoli clienti e spiegarono loro che



il servizio complessivo poteva essere reso, quanto alla logistica, dalla Duologica Srl e, quanto alle spedizioni, dalla Barbarini e Foglia Worldwide Logistics srl;

22. La modulistica contenente l'offerta dei servizi utilizzata da FILIPPI verso la cliente la clientela della sua ex datrice di lavoro era identica, quanto alle clausole contrattuali ed agli iter procedurali, a quella da sempre utilizzata dallo stesso FILIPPI allorchè era dipendente dell'attrice;

23. nei due mesi precedenti le dimissioni di FILIPPI (del 29.2.2008) quest'ultimo fu spesso assente dall'operatività e, quando presente, ebbe cura di non affrontare le problematiche quotidiane con effetto "saturazione" dei magazzini aziendali da lui stesso gestiti; dopo le sue dimissioni, egual comportamento consigliò agli operatori dell'attrice rimasti in forza a quest'ultima, spiegando loro che – così facendo – avrebbero abbreviato l'inevitabile calvario comunque destinato a volgere verso la cessazione dell'attività aziendale dell'attrice stessa;

24. successivamente al 29.2.08 (dimissioni Filippi), l'attrice dovette provvedere a rilevare in affitto nuovi spazi aziendali in Loc. Ospedaletto (Pisa), di proprietà di Cammilli Luciano, come da documenti (doc. nn. 30 e 31) che si mostrano al teste, per defaticare l'intasamento creatosi nei due magazzini aziendali di Stagno e di Montacchiello;

25. Nel corso del rapporto di lavoro con l'attrice, FILIPPI garantì a clienti aziendali l'evasione di attività logistiche complementari a quelle pattuite con la direzione aziendale – quali, ad esempio, l'apertura e chiusura colli per controllo resi – e ciò senza provvedere a contabilizzare le attività in parola; egual cosa consigliò agli operatori dell'attrice rimasti in forza a quest'ultima, spiegando loro che – così facendo – avrebbero abbreviato l'inevitabile calvario comunque destinato a volgere verso la cessazione dell'attività aziendale dell'attrice stessa;

26. La ricerca del personale da sottrarre all'attrice, come anche alle cooperative For Service

e Good Safe, e da dirottare al servizio della Duologica Srl iniziò nel periodo gennaio febbraio 2008, comunque prima che quest'ultima ottenesse incarichi commerciali da parte degli ex clienti dell'attrice stessa;



27. I clienti sottratti all'attrice da parte della neo-costituita Duologica srl sono i seguenti: Federighi Spa; Quattroci Srl; Villa Group Srl; Moranduzzo Dario Spa; Imaging Display Srl; Frog International Srl; Fashion Five Srl;

28. Federighi Spa ha disdetto il contratto di logistica integrata con l'attrice in tronco e senza

preavviso a far data dal 01.04.2008; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 2.200 in ragione d'anno da ormai quattro anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa €438.000,00, pari cioè al 10,30% del fatturato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno, fatturato – quest'ultimo – stimato a budget 2008 in €4.256.669,00;

29. Quattroci Srl ha disdetto il contratto di logistica integrata con l'attrice in tronco e senza

preavviso a far data dal 29.5.08; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 2.000 in ragione d'anno da ormai quattro anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa € 319.800,00, pari cioè al 7,5% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno; tra l'attrice e Quattroci Srl pende un contenzioso avente ad oggetto il recesso, davanti al Tribunale di Livorno;

30. Cinti Srl, - facente parte del Gruppo Cinti a cui appartiene anche la società C6 Srl la quale, invece, è rimasta fedele all'attrice – ha conferito l'ultimo incarico all'attrice in data 07.04.2008; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 1.000 in ragione d'anno da ormai tre anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa 314.000,00, pari cioè al 7,4% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;

31. Villa Group Srl, ha conferito l'ultimo incarico all'attrice in data 19.12.2007; in precedenza occupava spazi logistici pari a mq.600 in ragione d'anno da ormai dieci anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa €81.000,00, pari cioè al 2% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;

32. Moranduzzo Dario Spa, ha conferito l'ultimo incarico all'attrice in data 8.11.2007; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 500 in ragione d'anno da ormai due anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa €125.000,00, pari cioè al 3% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;



33. *Imaging Display Srl, ha conferito l'ultimo incarico all'attrice in data 29.01.08; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 1.000 in ragione d'anno da ormai un anno ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa € 64.000,00, pari cioè al 1,5% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;*

34. *Frog International Srl, ha disdetto il contratto di logistica integrata con l'attrice a far data dal 25.09.2008; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 2000 in ragione d'anno da ormai due anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa €425.000,00, pari cioè al 10% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;*

35. *Fashion Five srl, ha disdetto il contratto di logistica integrata con l'attrice a far data dal 25.09.2008; in precedenza, occupava spazi logistici pari a mq. 500 in ragione d'anno da ormai DUE anni ed il cui fatturato a budget 2008 era stimato in circa € 222.000,00, pari cioè, al 5,20% del fatturato stimato relativo alla logistica dei magazzini di Pisa e di Stagno;*

36. *I dati indicati nei mastrini allegati al presente atto di citazione come da doc. da n. 50 a n. 57, corrispondono al fatturato che l'attrice ha ricavato in esito all'esecuzione dei contratti pattuiti verbalmente e/o per iscritto con i clienti indicati nei mastrini stessi; complessivi 9.800 mq. di magazzino in gestione all'attrice erano destinati alla clientela stornata sino a tutto il 2007 e, dopo la disdetta dei contratti di appalto e così ancor oggi, detti mq, non risultano interamente utilizzati;*

37. *Il costo fisso sopportato dall'attrice per ciascuno di detti mq. ammonta ad €5.24 in ragione mensile, quanto al magazzino di Stagno, ed € 3,80 in ragione mensile, quanto al magazzino di ;Montacchiello, come da perizia dott. Marco Romboli che si mostra al teste (doc. n. 49);*

38. *L'utile annuo ricavato dall'attrice in ordine all'esecuzione degli appalti con i clienti Fedrighi Spa, Quattroci Srl, Cinti Srl, Villa Group Srl, Moranduzzo Dario spa, Frog International srl, Fashion Five srl, per ciascuno di essi è quello indicato nella perizia dott. Marco Romboli che si mostra al teste (doc. n. 49);*

39. *Per i primi tre mesi successivi alla assunzione dei cinque signori indicati nei doc. da n. 41 a n. 45 allegati al presente atto di citazione, l'attrice ha affiancato loro, ai fini della loro formazione professionale, i signor Stefano Pistoia e Luca Bolognesi;*



40. I rapporti commerciali di Transalpe con i seguenti clienti cessarono; con Cinti srl il 7 aprile 2008; con Villa Group Srl il 19.12.08; con Moranduzzo Dario Spa il 8.11.08; con Imaging Display 29.1.08.

Sempre in via istruttoria si chiede fin d'ora:

a) di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testi sopra indicati e con riserva d'altri, su quanto ex adverso venisse dedotto da controparte.

c) ordinarsi a DUOLOGICA S.r.l. l'esibizione in giudizio dei propri libri paga/matricola, onde verificare la data esatta di assunzione die dipendenti stornati all'attrice;

d) disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare le risultanze estimativo contabili meglio descritte nella narrativa del presente atto e nella perizia allegata sub n. 49 al presente atto; ...”

- Escludersi, in ogni caso, i mezzi di prova per testimoni “ex adverso” dedotti con l'atto di appello che ci occupa, giacchè articolati in termini di inaccettabile genericità/valutatività.

- Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova in argomento, si chiede l'abilitazione di parte appellata alla prova contraria, con indicazione a ciò a testi delle persone come sopra generalizzate, a conferma delle circostanze dedotte a fini istruttori, cautelativamente, da parte appellata, a sostegno delle corrispondenti ragioni.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il corrente grado d'appello.

NEL MERITO. SULL'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO

- Accogliersi le conclusioni come sopra estese, rispetto all'appello principale proposto da parti appellanti, se del caso previo accoglimento d'appello incidentale condizionato rivolto all'ordinanza del giudice di prime cure di data 12.7.2011, a mezzo della quale il giudice di primo grado ha implicitamente esclusi i mezzi di prova ad opera di parte allora attrice tempestivamente dedotti; accogliersi le ridette conclusioni, pertanto, previa eventuale ammissione dei mezzi di prova ridetti (come sopra, in sede di formulazione delle conclusioni sull'appello principale, riarticolati).”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione regolarmente notificato, la Transalpe s.r.l. - società operante nel settore dell'attività integrata di stoccaggio merci per conto terzi; logistica e spedizioni in favore principalmente di clienti del settore calzaturiero (settore contraddistinto da proprie caratteristiche di mercato, rappresentate da una richiesta di attività concentrata solo in alcuni mesi dell'anno) - aveva citato in giudizio Filippi Stefano e la Duologica s.r.l., avanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lei subiti per gli atti di concorrenza sleale posti in essere dai medesimi nei suoi confronti per lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela, quantificati in euro 869.861,57, esponendo che: 1) in data 1.10.2004, aveva assunto alle proprie dipendenze Filippi Stefano e gli aveva affidato il ruolo di responsabile dell'attività logistica; 2) nel 2007, quest'ultimo, a seguito dell'avvenuto allontanamento di un suo collaboratore esterno, che non si era dimostrato all'altezza dei compiti affidatigli, aveva manifestato una chiara contrarietà alla predetta decisione e, nonostante gli aumenti stipendiali ed i premi concessi in suo favore, in data 29.2.2008, aveva rassegnato le sue dimissioni, comunicando, in data 11.3.2008, di non voler proseguire l'attività nel restante periodo di preavviso, scadente il successivo 15 aprile; 3) in data 14.3.2008, il Filippi, unitamente alla VM Logistica s.r.l. (società che sino ad allora aveva svolto solo attività di corriere ed aveva distribuito, su territorio nazionale, le calzature Compar-Bata, cliente storico della Transalpe s.r.l.), aveva costituito la società Duologica a r.l.; 4) da tale data, nel giro di pochi mesi, otto dipendenti della Transalpe s.r.l. ed undici lavoratori di cooperative esterne, utilizzati da quest'ultima per gli appalti di movimentazione merci all'interno dei propri magazzini, si erano dimessi ed avevano iniziato a collaborare, a vario titolo, con la società neo costituita ed il Filippi aveva iniziato a visitare sistematicamente i suoi clienti, proponendo servizi a prezzi inferiori e divulgando notizie negative false sulla situazione economico finanziaria della Transalpe s.r.l. e sulla sua capacità lavorativa.

Si erano costituiti in giudizio Filippi Stefano e la Duologica s.r.l., che avevano eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice specializzato adito, avendo la causa ad oggetto una situazione di concorrenza sleale pura, di competenza delle sezioni ordinarie ed avevano chiesto il rigetto della domanda svolta nei loro confronti per insussistenza dei fatti posti a fondamento della dedotta concorrenza, precisando (il primo) di non aver



stipulato alcun patto di non concorrenza con la Transalpe s.r.l. e di aver iniziato la nuova attività solo dopo aver cessato il rapporto di lavoro dipendente che lo legava a quest'ultima.

I predetti convenuti avevano, inoltre, avanzato domanda riconvenzionale nei confronti della Transalpe s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni subiti per gli atti di concorrenza sleale posti in essere da quest'ultima, rappresentati dalla divulgazione della notizia della causa in corso presso la clientela della Duologica s.r.l. e del sicuro esito negativo della stessa per quest'ultima (che avrebbe dovuto "chiudere" a seguito del pagamento del risarcimento dovuto).

Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, il Tribunale, con sentenza 6.2.2015 n. 345 - previo rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti - in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Transalpe s.r.l., ha condannato Filippi Stefano e la Duologica s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 364.815,23, oltre rivalutazione annua dal 2009 alla sentenza, a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti, ordinando la pubblicazione della sentenza su due quotidiani ed ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, condannandoli alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite.

Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione e la perizia di parte prodotta dalla Transalpe s.r.l. consentisse di ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova presunta della responsabilità dei convenuti in ordine alla concorrenza sleale posta in essere nei suoi confronti e nel senso da lei prospettato, atteso che dalla stessa emergeva chiaramente: 1) l'avvenuta costituzione, ad opera del Filippi, di una nuova società avente lo stesso oggetto della Transalpe s.r.l. a distanza di soli tre giorni dalle sue dimissioni e cioè la Duologica s.r.l.; 2) le dimissioni "a cascata" di ben 19 persone (di cui otto alle dipendenze della Transalpe s.r.l., con mansioni correlate a quelle del Filippi ed 11 alle dipendenze di cooperative a lei collegate), nei due mesi immediatamente successivi alla data della fuoriuscita del Filippi e l'avvenuta assunzione delle medesime alle dipendenze della Duologica s.r.l.; 3) l'avvenuto recesso immotivato od il mancato rinnovo del contratto, sempre in detto periodo, da parte di quattro clienti importanti della Transalpe (Federighi S.p.A; Quattroci s.r.l.; Frog International s.r.l. e Fashion Five s.r.l.); 3) l'esistenza di rapporti di lavoro con altri ex clienti della Transalpe (Cinti s.r.l., Villa Group s.r.l., MCS



s.r.l./Moranduzzo e Imaging Display s.r.l.) e 4) i danni patrimoniali subiti, mentre la domanda riconvenzionale proposta dal Filippi e dalla Diologica s.r.l. per il risarcimento del danno per concorrenza sleale da denigrazione era rimasta del tutto sfornita di prova, stante l'assenza di documentazione al riguardo e l'inammissibilità delle richieste probatorie orali avanzate.

Avverso la sentenza hanno proposto appello Filippi Stefano e la Duologica s.r.l., deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado di: 1) respingere l'eccezione di incompetenza da loro sollevata, 2) ravvisare la sussistenza di proprie condotte di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sviamento di clientela; 3) ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra le proprie condotte ed i danni asseritamente subiti dalla Transalpe s.r.l.; 4) respingere la propria domanda riconvenzionale.

Si è costituita in giudizio la Transalpe s.r.l., che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, proponendo appello incidentale (condizionato all'accoglimento di quello principale) avverso la decisione del primo giudice di rigettare implicitamente, con l'ordinanza di fissazione delle precisazioni delle conclusioni emessa in data 12.7.2011, le istanze istruttorie da lei avanzate, che riproponeva.

All'udienza del 14.1.2016, la Corte, senza svolgimento di alcuna istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di gravame dell'appello principale appare fondato.

Riguardo la natura della sezione specializzata imprese, va, in primo luogo, ricordato che il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 marzo 2012 n. 27, ha trasformato le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale in sezioni specializzate in materia d'impresa, senza tuttavia chiarire se le stesse costituiscano mere suddivisioni interne dello stesso ufficio giudiziario, come ad esempio le sezioni lavoro oppure se configurino uffici giudiziari separati, al pari delle sezioni specializzate agrarie.



La questione non è di poco conto, atteso che solo nella seconda ipotesi il rapporto tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie può essere qualificato in termini di competenza.

Al riguardo, va precisato che questa Corte aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr per tutte Cass. Civ. Sez. VI, sent. 24.7.2015 n. 15619), secondo cui *“la ripartizione delle controversie tra sezione specializzata per le imprese e le sezioni ordinarie del Tribunale è una questione di competenza per materia”* e non attiene ad un mera distribuzione interna degli affari, atteso: 1) il dato testuale della norma istitutiva delle predette sezioni specializzate (il legislatore, nel delineare l'ambito dei poteri attribuiti alle sezioni od i poteri riservati al suo presidente negli artt. 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 168/2003, come modificati dal d. l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012, parla espressamente di “competenza”); 2) l'utilizzo da parte del legislatore dell'aggettivo "specializzate" con riferimento alle sezioni che compongono il Tribunale delle imprese (aggettivo che, nell'art. 102, secondo comma, della Cost. connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie agrarie, le cui attribuzioni, nel senso di competenza per materia in senso proprio appaiono incontestabili); 3) la diversità della fonte istitutiva delle sezioni specializzate (la legge) e della loro *ratio* ispiratrice rispetto a quella formativa delle sezioni costituenti articolazioni di uno stesso tribunale (provvedimenti organizzativi relativi alla creazione di sezioni fallimentari o di sezioni lavoro all'interno dell'ufficio); 4) la competenza ultra distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa, derivante dalla istituzione delle stesse solo in alcuni distretti di corte di appello; 5) la normale e possibile attribuzione ai giudici specializzati della sezione impresa, così come ai componenti delle sezioni agrarie, anche di controversie ordinarie e 6) la chiara volontà del legislatore di affidare a magistrati dotati di particolare competenze le controversie previste dall'art. 3 del D.Lgs n. 168/2003.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, il dato normativo a cui fare riferimento è quello derivante dagli artt. 3, primo comma lettera a) del D.Lgs. n. 168/2003 e 134, primo comma lett. a) del D.Lgs. n. 30/2005, secondo cui sono escluse dalla competenza delle sezioni specializzate le controversie in tema di proprietà industriale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e che, conseguentemente, spetta alla cognizione della sezione ordinaria solo la materia della c.d. concorrenza sleale pura (art. 2598 c.c.), mentre, in caso di concorrenza



sleale c.d. interferente, la cognizione deve essere radicata presso la sezione specializzata delle imprese.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la concorrenza sleale c.d. interferente ricorre in tutte le ipotesi in cui, in base alla prospettazione della parte attrice, occorra verificare se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti da quest'ultima interferiscano con un diritto di esclusiva connesso all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore (cfr Cass. n. 21762/2013, Cass. n. 14251/2010, Cass. n. 12153/2010), in quanto, in dette ipotesi, la sezione specializzata è competente per tutte le cause che presentano ragioni di connessione con quella devoluta alla propria cognizione (cfr. art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 168/2003).

Nel caso di specie, la parte attrice, oltre a censurare il comportamento dei convenuti in relazione all'asserito storno dei dipendenti e sviamento di clientela (e cioè a situazioni che attengono alla concorrenza sleale c.d. pura), ha menzionato l'avvenuta divulgazione di notizie riservate, quali l'elenco di clienti, le tariffe e le condizioni contrattuali loro praticate, senza, tuttavia, specificare nulla altro al riguardo.

Ciò posto, si evidenzia che le informazioni aziendali riservate, idonee a radicare la competenza della sezione specializzata sono, però, solo quelle che costituiscono anche informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 del D.Lgs n. 30/2005 e cioè informazioni che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano un valore economico e siano sottoposte da parte della società che le detiene a misure idonee a mantenerle tali (cfr Trib. Torino, 11.3-2011; Cass. Civ. Sez. I, sent. 19.6.2008 n. 16744) e si osserva che la parte attrice in primo grado si è limitata a dedurre del tutto genericamente la sussistenza di violazioni di informative aziendali riservate, senza chiarire o indicare (o chiedere di provare) né quali fossero, in concreto, dette notizie/informazioni riservate (si menziona genericamente, nelle premesse dell'atto di citazione, una elenco clienti, tariffe e condizioni contrattuali senza precisare se si trattasse di un elenco di nominativi di clienti e cioè di una sorta di rubrica e delle tipologie dei contratti da loro stipulati - sicuramente nota agli operatori di settore o facilmente conoscibile - od invece, di una lista connotata di ulteriori informazioni relative ai clienti, quali i prezzi o gli sconti solitamente praticati; le caratteristiche dei trattamenti riservati; i referenti presso ciascun cliente; gli accordi particolari e le scadenze degli stessi) ed a quali



privative fossero connesse (ad es. know how o informazioni aziendali brevettabili o metodi commerciali privi di diretta applicazione industriale, quali ad es. strategie e progetti di marketing); né se le stesse fossero anche segrete; né quali persone le detenessero ed in quali circostanze quest'ultime avessero utilizzato e reso pubbliche dette informazioni, tanto che, a parere di questa Corte, la prospettazione contenuta nella domanda giudiziale avanzata da parte attrice va considerata (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado), pertanto, del tutto artificiosa, nonché finalizzata a sottrarre la cognizione della causa al giudice competente, predeterminato per legge e cioè al giudice appartenente alle sezioni ordinarie.

Atteso quanto sopra, in accoglimento del primo motivo di gravame, va dichiarata l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, per essere territorialmente competente a decidere il Tribunale ordinario di Pisa (nel cui circondario risiede il Filippi ed ha sede la società Duologica s.r.l. convenuta), davanti a cui la causa andrà riassunta nei termini di legge.

Non si procede all'esame degli altri motivi di gravame in quanto assorbiti dalla presente decisione.

In ragione della novità della questione e della sussistenza di orientamenti contrastanti sul tema esaminato, appare equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione specializzata nelle imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Filippi Stefano, in proprio e quale legale rappresentante della Duologica s.r.l. avverso la sentenza 6.2.2015 n. 345/15 del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento del primo motivo di gravame dell'appello principale, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, per essere territorialmente competente il Tribunale ordinario di Pisa;
- fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;



- dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.7.2016

Il Consigliere est.

Dott.ssa Carla Santese

Il Presidente

Dott. Maurizio Barbarisi

IL CASO.it

